



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 184

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: Sospensioni ex art.4 del decreto legge 1 aprile 2021, n.44 – Adempimenti degli Ordini territoriali.

Cari Presidenti,

in merito all'obbligo vaccinale previsto dall'art.4 del dl n.44/2021 per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e ai conseguenti adempimenti degli Omceo il Ministero della Salute ha riunito ad un tavolo tutte le professioni sanitarie e dopo aver ascoltato le diverse posizioni e distinguo rispetto all'ambito di intervento previsto dalle norme per gli Ordini professionali ha ritenuto opportuno intervenire nuovamente, dopo la nota prot. n.32479 del 17 giugno 2021, per chiarire ogni qualsiasi possibile dubbio in materia.

Nella nota allegata devono essere evidenziati tre aspetti di particolare rilievo:

1. La vaccinazione è requisito imprescindibile per svolgere l'attività professionale che deve sussistere inizialmente, ai fini dell'iscrizione nell'albo e deve permanere nel tempo pena la sospensione dall'esercizio della professione;
2. Stante il principio summenzionato la sospensione ex lege dall'esercizio dell'attività professionale non può che considerarsi come sospensione tout court e non sospensione limitata nell'oggetto;
3. La presa d'atto degli Ordini deve configurarsi come atto deliberativo dell'organo competente.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Ciò considerato, vi sottolineo che il chiarimento del Ministero della Salute è aderente all'indirizzo già fornito dalla FNOMCeO agli Ordini.

Colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.1



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO 5 – Disciplina delle professioni sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

Ministero della Salute

DGPROF

0047627-P-22/09/2021



465129076

DGPROF/5

**FNOMCeO - Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-
Chirurghi e degli Odontoiatri**

segreteria@pec.fnomceo.it

segreteria@fnomceo.it

presidenza@fnomceo.it

FOFI - Federazione Ordini Farmacisti Italiani

posta@pec.fofi.it

posta@fofi.it

FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

info@fnovi.it

info@pec.fnovi.it

CNOP - Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

info@psy.it

segreteria@pec.psypec.it

**FNOPO - Federazione Nazionale Ordini professioni
Ostetriche**

presidenza@pec.fnopo.it

presidenza@fnopo.it

segreteria@fnopo.it

**FNOTSRM – PSTRP - Federazione Nazionale degli Ordini dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.**

federazione@tsrm.org

federazione@pec.tsrm.org

**FNOPI - Federazione Nazionale Ordini Professioni
infermieristiche**

federazione@cert.fnopi.it

federazione@fnopi.it

ONB - Ordine Nazionale dei Biologi

protocollo@peconb.it

segreteria@onb.it

**FNCF - Federazione nazionale degli ordini dei Chimici e dei
Fisici**

segreteria@chimicifisici.it

segreteria@pec.chimici.it

OGGETTO: Art 4 del decreto legge 01 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76. Adempimenti da parte degli Ordini.

Facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 32479 del 17 giugno u.s. (all. I) e ai diversi quesiti pervenuti da alcune Federazioni in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, su conforme parere dell'Ufficio di Gabinetto, si rappresenta quanto segue.

Il menzionato articolo 4, rubricato *“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS –CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario”*, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Il comma 1 del predetto articolo 4 prevede espressamente che la vaccinazione costituisce *“requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”*. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e garantire adeguati livelli di sicurezza nello svolgimento delle attività e prestazioni di cura e assistenza, la vaccinazione dei professionisti sanitari è quindi, nelle intenzioni del legislatore, un requisito imprescindibile perché i medesimi siano considerati idonei a svolgere la propria attività professionale nonché condizione legittimante per l'esercizio della stessa, in qualunque forma giuridica.

Tale condizione, in base alla lettura testuale della norma, deve sussistere inizialmente, ai fini dell'iscrizione all'albo, e deve permanere nel tempo in ogni fase dell'attività, pena la sospensione dall'esercizio della professione.

I successivi commi disciplinano la procedura di verifica dell'osservanza dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti obbligati, al cui inadempimento consegue, essendo tale osservanza requisito per lo svolgimento della relativa attività lavorativa, la sospensione dell'esercizio della professione. Inoltre vengono regolati gli effetti di tale inosservanza sul rapporto di lavoro dipendente, con assegnazione del soggetto inadempiente, ove possibile, a diverse mansioni non inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e comunque con forme che non comportino rischi di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Ed infatti, ai fini dell'attuazione della norma, il comma 3 del citato articolo 4 prevede che entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmetta alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede, l'elenco integrale di tutti gli iscritti.

Il comma 6 del predetto articolo 4 attribuisce poi all'azienda sanitaria locale di residenza dei professionisti il compito di accertare la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, sulla base delle

segnalazioni da parte della regione o della provincia autonoma dei nominativi di coloro che non risultano vaccinati. Nello specifico, la norma pone a carico dell'azienda sanitaria locale l'onere di dare immediata comunicazione scritta dell'atto di accertamento della inosservanza dell'obbligo vaccinale all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.

Il successivo comma 7 prevede infine che tale sospensione sia comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

Da ciò consegue che la previsione della summenzionata sospensione derivante dalla legge è un'ipotesi di **sospensione obbligatoria**, per la quale la valutazione sulla gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore a tutela della salute pubblica; analogamente, è lo stesso legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel caso di ottemperanza dell'obbligo vaccinale.

Pertanto l'attività dell'Ordine prevista dal summenzionato comma 7, consiste in un mero onere informativo, ovverosia nella comunicazione all'interessato, previa presa d'atto da parte dell'Ordine medesimo e senza alcuna valutazione di merito, della sospensione derivante *ex lege* dall'atto di accertamento dell'ASL, riportando l'annotazione relativa nell'albo, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Dalle considerazioni sopra esposte, stante il principio ribadito dal legislatore al comma 1 dell'articolo 4, secondo cui la vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento della professione, emerge evidente che dall'atto di accertamento da parte della ASL dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, cui consegue l'annotazione nell'albo, non può che discendere per il sanitario medesimo la sospensione *ex lege* dall'esercizio dell'attività professionale sanitaria *tout court*.

Ai fini dell'applicazione delle previsioni del comma 8, in materia di mutamento di mansioni per il personale dipendente, il legislatore, con il comma 6, ha altresì ricollegato all'atto di accertamento dell'ASL, oltre alla sospensione dall'esercizio della professione di cui al comma 1, la sospensione del sanitario dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicino contatti interpersonali, o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Ferma restando pertanto la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nel caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, il datore di lavoro potrà adibire il dipendente ad altre mansioni, diverse da quelle sanitarie proprie del profilo di appartenenza, purché, appunto, non implicino

contatti interpersonali, o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Per completezza, si ritiene opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (*Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*), eventuali ricorsi alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) avverso le sopra richiamate comunicazioni e prese d'atto degli Ordini professionali, ferma rimanendo la valutazione in ordine alla loro ammissibilità, non potranno avere, in ogni caso, alcun effetto impeditivo del verificarsi della sospensione *ope legis* dall'esercizio della professione prevista all'art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, in quanto la norma limita l'effetto sospensivo dell'impugnazione ai provvedimenti di cancellazione dall'Albo e ai provvedimenti disciplinari.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



CC/CR 